Rep.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER SUB-CONCESSIONE IN
COMODATO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DI R.F.I. S.p.a.
PRESENTI NELLA EX STAZIONE DI PONTE DI PIAVE
ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO INSIEME LUCIANA E MARIO"
DI PONTE DI PIAVE.

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno() del mese di ()
tra:
Il COMUNE di PONTE DI PIAVE, rappresentato dal Responsabile dell'Area
Tecnica, geom. Maurizio Cella, il quale interviene nel presente atto in nome e
per conto di detto Comune, di seguito nominato "Concedente"
e
il Sig, nato a () il, in qualità
di Presidente pro-tempore dell'Associazione "GRUPPO INSIEME
LUCIANA E MARIO" - C.F, di Ponte di Piave, di
seguito nominato "Concessionario";
che accetta i locali siti in Ponte di Piave Via Roma c/o l'ex stazione
ferroviaria del Capoluogo per trasferirvi la sede dell'associazione.
Premesso:
1. che il Comune di Ponte di Piave ha sottoscritto un contratto di
comodato d'uso con RFI S.p.a. – Rubrica n° 18/2006 il 17/03/2006 –
registrato all'Agenzia delle Entrate c/o l'ufficio Venezia 2 al n° 3274
Serie 3 A Privati il 23/03/2006, dei locali non strumentali all'esercizio
ferroviario presenti c/o l'ex stazione ferroviaria di Ponte di Piave;

2. che RFI S.p.a. con lettera pervenuta in data ha autorizzato,
 come previsto dall'art. 9 del succitato contratto di comodato,
l'autorizzazione a sub-concedere i locali all'Associazione Gruppo
Insieme Luciana e Mario di Ponte di Piave;
3. che l'Associazione Gruppo Insieme Luciana e Mario di Ponte di Piave
 intende trasferire all'interno dei suddetti locali la sede della propria
 Associazione oltre ad eseguire le proprie attività ricreative di
volontariato;
 Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:
 Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
 La concessione in comodato dei locali di proprietà di RFI S.p.a. posti c/o l'ex
 stazione ferroviaria di Ponte di Piave in Via Roma di seguito dettagliati ed
 identificati catastalmente nel Comune di Ponte di Piave al Foglio 13 Sez. A,
 Particella 112 ed evidenziati nelle planimetrie allegate in colore verde:
 • Locali vari al piano terra, Sub 5 – cat. A/10;
 Locale magazzino al piano terra, Sub 6 – cat. C/2.
Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La concessione dei locali decorre dal
9 (nove) anni ed è esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
La convenzione può essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, per
sopraggiunti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 60 giorni
da comunicare all'Ass.ne Gruppo Insieme mediante pec, fax, notifica a mano
o lettera raccomandata A.R.
Art. 3 – MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI
IMMOBILI

 I locali indicati nella presente convenzione e sub-concessi in comodato,	
 dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il	
 normale deperimento d'uso.	
 Art. 4 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO	
 Per tutta la durata della convenzione, il concessionario sarà considerato, a	
 termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà di RFI e	
 sub-concessa dal Comune di Ponte di Piave ad esso affidata.	
Art. 5 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE	
Il personale del Comune all'uopo autorizzato, può accedere ai locali,	
 accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le verifiche e controlli necessari,	
 secondo competenza.	
 E' obbligato, in caso di anomalie, a darne immediata comunicazione	
 all'Amministrazione Comunale.	
Art. 6 – RISARCIMENTO DANNI - GARANZIE	
 Eventuali danni causati ai locali durante la concessione d'uso dovranno essere	
risarciti all'Amministrazione Comunale, qualora non risalenti alla	
 responsabilità dell'Amministrazione stessa.	
Art. 7 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA	
Il Concessionario ha il libero accesso ai locali dati in concessione, per lo	
svolgimento delle normali attività dell'Associazione.	
Art. 8 – DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITA'	
 Sono vietate al Concessionario le utilizzazioni della struttura per usi diversi	
 da quanto specificato in premessa.	
Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
Il Concessionario si obbliga:	

 Art. 12 – REVOCA CONVENZIONE
 La presente convenzione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio
 dell'Amministrazione Comunale in caso di:
- violazione delle norme che la disciplinano;
 - utilizzo dei beni oggetto della convenzione per usi diversi;
 - sostanziale modifica dello Statuto;
 - comportamenti lesivi della correttezza dei rapporti fra Enti che
 perseguono finalità di pubblico interesse e promozione di azioni
educative;
 - il Concessionario può recedere dalla concessione dei predetti locali
con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni nel caso in cui per i
locali in argomento l'Ente proprietario RFI S.p.a. intenda procedere
 all'alienazione degli stessi o per necessità di destinarli ad un uso
diverso.
Art. 13 – RINVIO
Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle
 norme del Codice Civile in quanto applicabili.
 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
 Geom. Maurizio Cella
 IL PRESIDENTE DELL'ASS.NE GRUPPO INSIEME

 Allegati:
 Planimetria